

formalmente investiti della qualifica, o titolari della funzione prevista dalla legge, chi è tenuto a svolgere la funzione, anche se diversamente qualificata, ed anche chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti la qualifica o la funzione, disponendo poi al secondo comma che le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dalla autorità giudiziaria, dalla autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni. Quindi assume la Difesa che questa disposizione, distinguendo tra la figura degli amministratori di fatto e quella dei commissari governativi, ed estendendo ai commissari governativi l'applicazione delle norme penali previste per la violazione quindi degli obblighi incombenti sugli amministratori, costituirebbe una decisiva conferma della differenza tra le due categorie. Difatti dice: se gli uni e gli altri fossero equiparabili sul piano giuridico, l'Art. 2639, comma 2, che estende l'applicabilità delle norme penali indicate ai commissari governativi sarebbe inutile. In realtà, così non è. La tesi della Difesa è suggestiva, ma giuridicamente poco sostenibile, infatti con la novella di cui abbiamo discusso c'è stata la riformulazione dei reati societari, che possono essere commessi a seconda della ipotesi di amministratori, liquidatori, sindaci... poi con l'Art. 2639 sono stati sostanzialmente equiparati ai soggetti indicati nei vari